




*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTI gli artt. 28 e 29 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. inerenti le modalità di monitoraggio, e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTI i provvedimenti direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 5481 del 20.03.2008 e prot. n. 3075 del 14.07.2008 che recepiscono le prescrizioni contenute nel provvedimento DSA-2008-0000644 del 10.01.2008 relativo alla ripresa della produzione, ovvero al superamento delle limitazioni alla produzione disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico in attesa di accertamenti sul tema della subsidenza, per i giacimenti *"Annalisa"*, *"Barbara NW"*, *"Calipso"*, *"Calpurnia"*, *"Clara Est"*, *"Clara Nord"*, *"Porto Corsini Mare"*, *"Naide"*, *"Regina"*, *"Anemone fase II"*; nonché le prescrizioni sulla subsidenza dei decreti VIA *"Bonaccia/Bonaccia Est"* (DSA-DEC-2009-0000582 del 15.06.2009), *"Tea Lavanda Amica"* (DSA-DEC-2004-00149 del 02.03.2004), *"Annamaria"* (GAB-DEC-2009-000093 del 31.07.2009) e *"Guendalina"* (DSA-DEC-2009-000269 del 15.04.2009);

CONSIDERATO che per tutti i giacimenti per i quali è stata proposta la ripresa delle attività di coltivazione, per come previsto dalle prescrizioni del *"Gruppo di lavoro sullo studio dei Sistemi di monitoraggio in relazione al fenomeno della subsidenza"*, sulla base del quale è stato predisposto il provvedimento DSA-2008-0000644 del 10.01.2008, il Proponente ha fornito al Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, rapporti di giacimento annuali relativi al 2011 e 2012 per ciascun giacimento;

VISTO il provvedimento DVA-2014-0018475 del 12.06.2014 con cui si comunica ad ENI S.p.A. che *“al fine di ottemperare alle prescrizioni sulla subsidenza impartite dal summenzionato Gruppo di lavoro, è necessario che codesta Società fornisca tempestivamente i dati certificati da parte dell’Ente certificatore, per tutte le annualità fino ad oggi monitorate (anni: 2010, 2011, 2012), nonché i dati rilevati successivamente al 2012, anch’essi validati dall’Ente certificatore, insieme a qualsiasi altro elemento utile, al fine di dimostrare che il fenomeno subsidenziale non ha alcun impatto significativo”*;

VISTA

- la nota prot. 1028/DICS del 12/11/2014 con cui la Società ENI S.p.A. ha trasmesso il rapporto di certificazione relativo ai dati di tutta la serie storica fino al 2012 (che include quindi i dati relativi a 2010, 2011 e 2012);
- vista la nota prot. n. 1158/DICS del 21.12.2014 con cui la Società ENI S.p.A. ha trasmesso le relazioni di campo, aggiornate a dicembre 2013, relative ai giacimenti di idrocarburi *“Anemome II fase”*; *“Annalisa”*, *“Barbara NW”*, *“Calipso”*, *“Calpurnia”*, *“Clara Est”*, *“Clara nord”*, *“Naomi-Pandora”*, *“Porto Corsini Mare”*, *“Naide”* e *“Regina”*, nonché le relazioni di campo in ottemperanza ai DEC/VIA *“Annamaria”* (GAB-DEC-2009-000093 del 31.07.2009), *“Tea Lavanda Arnica”* (DEC-DSA-2004-00149 del 02.03.2004), *“Bonaccia”* (DEC-DSA-2009-0000582 del 15.06.2009), e *“Guendalina”* (DSA-DEC-000269 del 15.04.2009) ed infine gli aggiornamenti dei modelli elastoplastici di subsidenza ed i dati certificati di monitoraggio aggiornati al 31.12.2013 EPSU, CGPS, LIVELLAZIONI, MARKERS, SAR;
- la nota prot. n. 144/DICS del 23.02.2015 con cui la Società ENI S.p.A., con riferimento alla prescrizione C5) del DEC VIA prot. DEC-000269 del 15.04.2009 (Guendalina) relativa alla stima e monitoraggio dei fenomeni geodinamici, ha rappresentato che nel corso del 2013, a seguito di un progressivo peggioramento dei parametri erogativi, si è chiusa spontaneamente alla produzione la string corta del pozzo Guendalina 2dir che a tale data i numerosi tentativi operati per il ripristino dell’accessibilità al pozzo Guendalina 2 dir, sono risultati infruttuosi. Nella stessa nota l’ENI S.p.A. comunica che, al fine di ripristinare il monitoraggio della subsidenza in situ, è stata programmata l’installazione ex novo dei markers sul pozzo Guendalina 2 dirA, nell’ambito della medesima sequenza mineralizzata precedentemente monitorata, da realizzarsi nel corso della campagna di ottimizzazione della produzione per l’anno 2015;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 1816 del 19.06.2015, assunto al protocollo DVA-2015-0016510 del 23.06.2015, costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che in tale parere la Commissione ha:

Considerato che: per gli anni 2010, 2011 e 2012:

- l'analisi e l'interpretazione degli andamenti nel tempo delle misure altimetriche CGPS, da utilizzarsi per una verifica/taratura dei modelli previsionali di subsidenza, non può essere considerata sufficientemente attendibile per dataset relativi a periodi di osservazione inferiori ai 36 mesi, come indicato dall'Ente che certifica tali dati con cadenza biennale (Università degli studi di Bologna, facoltà di Fisica)
- le attività di monitoraggio consentono al momento di confermare, ad eccezione delle stazioni di "Annamaria A", "Annamaria B" e "Guendalina", un'evoluzione del fenomeno subsidenziale sostanzialmente conforme al modello geomeccanico, in quanto i dati del monitoraggio sono riferiti ad un periodo di osservazione non inferiore ai 36 mesi;
- per le stazioni della rete ENI di "Annamaria A", "Annamaria B" e "Guendalina" le attività di monitoraggio svolte consentono al momento di confermare soltanto in prima approssimazione, un trend di subsidenza conforme al modello geomeccanico, in quanto i dati del monitoraggio sono riferiti ad un periodo di osservazione inferiore ai 36 mesi;

Valutato:

- che il riepilogo annuale delle attività di monitoraggio svolte dal proponente, aggiornato al 31.12.2012, conferma come eventuali fenomeni di subsidenza, connessi alla produzione di gas nei campi sopra citati, non abbiano, allo stato, impatti significativi sull'andamento altimetrico del tratto di litorale monitorato;
- comunque opportuno basarsi su una serie storica di dati più ampia, utilizzando anche i dati rilevati successivamente al 2012 in modo da consolidare i dati acquisiti e consentire di effettuare valutazioni ancora più attendibili;
- che sulla base dei dati ad oggi monitorati, si ritiene verificata l'ottemperata alle prescrizioni impartite dal "gruppo di lavoro sullo studio dei sistemi di monitoraggio in relazione al fenomeno della subsidenza" per tutti i giacimenti di cui al presente parere tranne che per "Annamaria A", "Annamaria B", "Bonaccia", "Tea Lavanda Arnica" e "Guendalina" per i quali, disponendo di dati di monitoraggio relativi ad un periodo di osservazione inferiore ai 36 mesi, è possibile al momento confermare soltanto in prima approssimazione un trend di subsidenza conforme al modello geomeccanico;

SI DETERMINA

l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dal "Gruppo di Lavoro sullo studio dei Sistemi di monitoraggio in relazione al fenomeno della subsidenza" limitatamente ai seguenti giacimenti: "Regina", "Anemone fase II", "Annalisa", "Barbara NW", "Calipso", "Calpurnia", "Clara est", "Clara nord", "Porto Corsini mare", "Naide", "Naomi Pandora".

C

Per quanto riguarda il prosieguo del monitoraggio del fenomeno della subsidenza si richiama quanto riportato nel parere VIA n. 1816 del 19.06.2015:

- per il giacimento “*Guendalina*” dovrà ripristinare il monitoraggio della subsidenza in situ nel più breve tempo possibile per consentire all’autorità competente di valutare l’evoluzione del fenomeno subsidenziale ed eventualmente pianificare ed attuare opportuni programmi di prevenzione e mitigazione;
- dovrà fornire tempestivamente i dati CGPS validati dall’Ente certificatore anche per le stazioni “*Annamaria A*”, “*Annamaria B*”, “*Bonaccia*”, “*Tea Lavanda Arnica*” e “*Guendalina*”;
- dovrà fornire tempestivamente le risultanze delle ulteriori attività di monitoraggio, utilizzando dati validati e certificati dall’Ente certificatore, per confermare, sulla base di periodi di osservazione più ampi, quanto fino ad oggi accertato. Dovrà fornire inoltre qualsiasi altro elemento utile al fine di avere conferma che il fenomeno subsidenziale non ha alcun impatto significativo e per potere eventualmente pianificare ed attuare opportuni programmi di prevenzione e mitigazione

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

Renato Grimaldi

